

STATUTO

**PIEDIMONTE 2000 SERVIZI
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE ETNEO CT VIA GRECI
38

Numero REA: CT - 250040

Codice fiscale: 03724370873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2000 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO A.
Raccolta N° 9089

-----STATUTO-----

della "PIEDIMONTE 2000 SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" -----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO-----

ART. 1) E' costituita una Società Cooperativa Sociale a re-
sponsabilità limitata, sotto la denominazione-----

"PIEDIMONTE 2000 SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" -----

ART. 2) La Società ha sede in Piedimonte Etneo, Via Greci n.

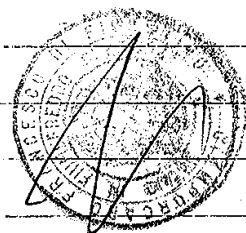
38. Possono essere istituite sedi secondarie, agenzie e suc-
cursali sempre nell'ambito del territorio nazionale.-----

ART. 3) La Società ha durata sino al 31 dicembre 2080 e potrà
essere prorogata a norma di Legge.-----

ART. 4) La società non ha scopo di lucro e con spirito mutua-
listico si propone di realizzare e gestire in forma associata
iniziative in campo sanitario, culturale e sociale, per le
quali i soci prestano la loro attività di lavoro.-----

Essa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza e
tutela del movimento cooperativo denominata "Lega Nazionale
delle Cooperative e delle Mutue" ed ai suoi organismi provin-
ciali e regionali.-----

Su deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione,
essa può aderire e partecipare ad organismi economici di tipo
consortile, a società e Enti che si propongono attività ido-



nee al migliore conseguimento dei suoi scopi sociali, qualora

ciò si renda utile per il conseguimento di questi.-----

La società per il raggiungimento delle proprie finalità si

propone di:-----

a) assumere incarichi relativi alla prevenzione individuale e
collettiva delle malattie fisiche e psichiche, all'educazione
sanitaria, alla protezione sanitaria materna ed infantile,
alla assistenza pediatrica e geriatrica, alla tutela del di-
ritto alla procreazione cosciente e responsabile, all'igiene
e medicina del lavoro, all'igiene dell'ambiente, alla medici-
na dello sport e alla tutela sanitaria dell'attività sporti-
va, all'assistenza medico-generica, medico-specialistica ed
infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;-----

b) istituire, promuovere, organizzare e gestire in proprio e
non, tutti i servizi a favore degli anziani previsti dalle
leggi regionali e specificatamente:-----

- servizi di assistenza domiciliare;-----
- case-albergo;-----
- case protette;-----
- comunità alloggio;-----
- centri di incontro per le attività culturali e del tempo
libero;-----
- centri diurni e notturni di assistenza, convenzionati e
non, con le Unità Sanitarie Locali;-----
- soggiorni climatici e termali estivi ed invernali.-----

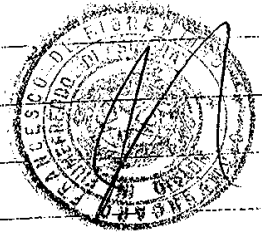
Ed inoltre: laboratori artigiani, mense comunitarie, corsi di ginnastica di mantenimento e riabilitativa e quant'altro non previsto ma utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.---

Promuovere e gestire attività culturali (corsi per anziani) di animazione e del tempo libero (cineforum, gite guidate, attività manuali ed artistico espressive, ecc...) che abbiano contenuti sociali e relazionali e favoriscano l'aggregazione fra anziani;---

- collaborare con altri enti e/o istituti per la realizzazione e gestione di una università della terza età; promuovere ed organizzare attività lavorative degli anziani per prevenire e combattere l'emarginazione degli stessi e recuperare così l'anziano ad una vita attiva e integrata;---

- istituire, promuovere, organizzare e gestire in proprio e non, servizi socio-sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche, assistite o protette, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protette, centri sociali, case albergo, centri diurni, ambulatori, servizi di diagnosi e cura, centri di incontro per favorire l'organizzazione del tempo libero e le attività culturali), per handicappati fisici, e/o psichici, tossicodipendenti, minori, minori in difficoltà, coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva, famiglie di detenuti ed immigrati;---

- organizzare un servizio di equipe pedagogica e di medicina



Francesco Di Pietro



scolastica;-----

- istituire e gestire asili nido, scuole materne, attività
parascolastiche: istituire consultori familiari;-----

- creare ambulatori di medicina geriatrica e specialistica
per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

- assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale,
domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo
per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossi-
codipendenti ecc...; nonchè in tutti gli spazi integrati nei
vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, a-
nimazione culturale);-----

- organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psi-
chiatrica, prestazioni di servizi di trasporto e accompagna-
mento, di servizi menza e di servizi lavanderia;-----

- istituzione, gestione e realizzazione di corsi professiona-
li di qualificazione e di riqualificazione per operatori di
servizi socio-sanitari;-----

- promuovere, organizzare e gestire seminari di studi e ri-
cerche, di convegni, di scambi di esperienze, anche a livello
internazionale nel settore dei servizi socio-sanitari in ge-
nerale e sulle condizioni e sui problemi della terza età in
particolare istituire un servizio di segretariato o di consu-
lenza; pubblicare e stampare relazioni e documenti elaborati
in merito ai succitati punti in oggetto.-----

c) gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per

tossicodipendenti;-----

- gestione di centri e servizi per la prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze e per la prevenzione del disagio minorile utilizzando tecniche specifiche e operatori qualificati;-----

d) gestione di servizi di segretariato sociale, di servizio sociale professionale, interventi a favore dei minori nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;-----

e) servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemonitoraggio, telediagnostica, telemedicina, ospedalizzazione domiciliare o altri servizi sanitari di infotelematica e/o analoghi in favore di fasce anche solo temporaneamente deboli della popolazione (anziani, disabili, malati terminali, malati cronici, emodializzati o comunque a rischio);-----

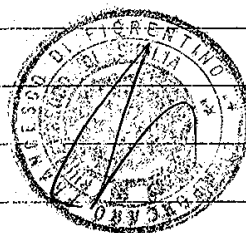
- realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e telefonici e prestazione di servizi di vario genere connessi con le attività anzi indicate;-----

f) fornitura di pasti caldi alle persone cui vengano prestati i servizi o che usufruiscano dei servizi di cui sopra.-----

Nello svolgimento delle attività in oggetto la cooperativa intende avvalersi di obiettori di coscienza in servizio civile.-----

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge:-----

- la stipula di convenzioni o altre forme di collaborazione



con Enti locali (Comuni, Comunità montane), Province, Regioni, U.S.L. ecc... e con altri enti pubblici morali e privati;

- di aprire anche fuori della propria sede sociale ambulatori, uffici, impianti o altro ove ciò appaia conveniente ed utile in considerazione del grado di sviluppo raggiunto dalla propria impresa sociale;-----
- organizzare manifestazioni e realizzare iniziative e quant'altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica;-----
- svolgere attività di ricerca, studio e sperimentazione;-----
- favorire la specializzazione individuale e la collaborazione fra i soci, partecipando a corsi di formazione professionali e a quant'altro idoneo a migliorare le qualifiche dei propri soci;-----
- diffondere, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, notizie sull'attività svolta, attraverso la stampa, la pubblicazione, la diffusione, la distribuzione e la vendita di comunicati, libri ed altro;-----
- assicurare, nei limiti delle possibilità economiche della società, il diritto al lavoro a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività tecnica; pertanto intende avvalersi di tutte le agevolazioni al lavoro previste da leggi nazionali e regionali anche con riferimento alla Legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sia nazionali che regionali;-----

- agevolare la realizzazione e favorire le forme di credito e finanziamento;-----

- attuare e coordinare ogni attività previdenziale assicurativa e culturale nell'interesse dei soci e dei loro familiari, potendo anche la cooperativa partecipare pure con obbligazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti fra i soci e fra questi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed il legame di solidarietà.-----

La cooperativa può concorrere ai pubblici appalti ai sensi delle normative regionali, statali e comunitarie. La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e/o affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

ART. 5) Il numero dei soci, che non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, è illimitato.-----
Possono essere soci della cooperativa, tutte le persone fisiche (maggioirenni) di ambo i sessi, cittadini italiani, che non abbiano riportato condanne penali, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, che non svolgano attività di contrasto o in concorrenza con quella della



società.-----

Possono essere ammessi i soci volontari ai sensi dell'art. 2
della Legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, ai sensi
dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 persone giu-
riche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-
nanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative
sociali.-----

ART. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
al Consiglio di Amministrazione, che ne delibererà o meno
l'ammissione, specificando;-----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagra-
fica, cittadinanza, codice fiscale e professione;-----

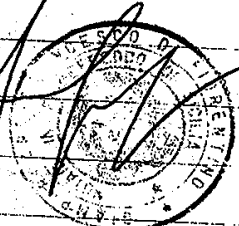
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti
dall'art. 10 5 del presente statuto;-----

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-
scrivere;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto so-
ciale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate
e l'eventuale regolamento interno.-----

Il consiglio di amministrazione, entro un mese dalla data in
cui viene ricevuta la domanda, decide sull'accoglimento della
stessa.-----

L'ammissione dei soci avviene nel rispetto dell'art. 10 4 com-
ma 2 della Legge 381/1991 sopra citata.-----

Severino


Per quanto concerne la remunerazione dei soci per il lavoro prestato a favore della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione definirà le spettanze in funzione della disponibilità economica derivante dalla relativa convenzione, fatte salve le spese di gestione.

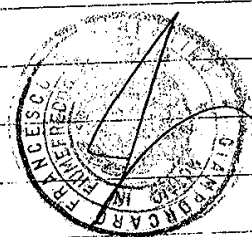
ART. 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma che viene determinata dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART. 8) Con le modalità e le maggioranze determinate nel presente statuto, l'assemblea ordinaria può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

In tal caso la cooperativa può procedere all'emissione di azioni di partecipazione cooperativa regolate dagli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 9) E' fatto divieto ai soci di prestare lavoro subordinato o autonomo in concorrenza con la cooperativa o intraprendere e partecipare a corsi di formazione che turbino l'organizzazione del lavoro, senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti



del singolo socio può verificarsi per recesso, per causa di morte e per esclusione.

ART. 11) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio può recedere dalla società, su sua richiesta, ove abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere dalla società deve farne domanda motivata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 12) L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- b) senza giustificati motivi non adempia agli impegni assunti in qualunque modo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di

Amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi, scopi ed oggetto della cooperativa.

ART.13) Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato decaduto o escluso, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie ed entro sei mesi dall'approvazione di detto bilancio, in misura però mai superiore al valore nominale della quota medesima.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fondi indicati nell'art. 15.

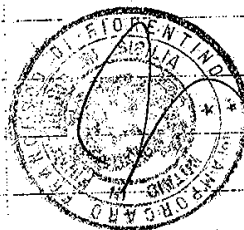
ART. 14) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate per mezzo di lettera raccomandata ai soci che ne sono oggetto, i quali potranno adire l'Autorità Giudiziaria entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 15) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un



numero illimitato di quote sociali ognuna delle quali ha il
valore nominale di Lire 50.000 (cinquantamila) pari ad EURO
25,82 (venticinque virgola ottantadue);-----

b) dalla riserva legale;-----

c) dalla riserva ordinaria;-----

d) da eventuali altre riserve;-----

e) dal fondo destinato ad aumento gratuito del capitale so-
ciale sottoscritto e versato, istituito ai sensi dell'art.10
7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e regolato nei modi pre-
visti dalla Legge predetta, fondo da istituirsi eventualmente
con delibera assembleare da assumersi con le modalità e le
maggioranze previste dal presente statuto per le assemblee

ordinarie;-----

f) dal fondo per scopi mutualistici.-----

ART. 16) L'importo delle quote inizialmente sottoscritte e
quello delle successive sottoscrizioni in aumento dovranno di
norma essere versate all'atto della sottoscrizione.-----

Potranno essere versate anche a rate (di cui la prima pari a
metà dell'intero importo) ma in modo che l'intero versamento
venga completato entro l'esercizio sociale.-----

ART. 17) Le quote sociali sono nominative; esse non possono
essere sottoposte a pegno, a vincolo e non possono essere ce-
dute a terzi senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammini-
strazione; l'eventuale rifiuto va motivato.-----

ART. 18) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni

anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

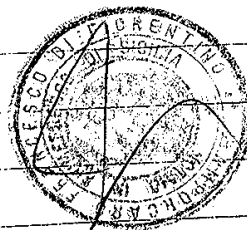
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'art. 2 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Il bilancio consta di due parti:

- a) rendiconto patrimoniale;
- b) rendiconto economico-produttivo.

ART. 19) Gli utili netti di bilancio saranno così destinati:-

- a) un quinto degli utili netti annuali va destinato alla riserva legale;
 - b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge;
 - c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al capitale effettivamente versato;
 - d) il restante a riserva indivisibile;
 - e) ove lo decida l'assemblea ordinaria l'utile d'esercizio può essere interamente destinato a fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/1977, tranne che per quanto sub a) e b).
- La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi pre-



cedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata al altre riserve o fondi o distribuita ai soci deve essere destinata ai fini mutualistici.

Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita della società.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 20) E' riservata la distribuzione ai soci di residui attivi di bilancio e di riserve.

Il patrimonio sociale ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, per quello di scioglimento e di liquidazione della società, non è mai ripartibile tra i soci.

ART. 21) In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale andrà devoluto ai sensi del successivo art. 34.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22) Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

ART. 23) L'assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale purchè in

Italia, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale ed in caso di necessità entro
il termine massimo di sei mesi:

- a) per l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina delle cariche sociali;
- c) per la determinazione dell'eventuale compenso degli ammi-
nistratori e dei sindaci;
- d) per la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati
alla sua competenza dalla Legge o sottoposti al suo esame dal
Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà anche deliberare su eventuale responsabili-
tà di amministratori e sindaci.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e
nei termini indicati dalla Legge.

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare
l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione so-
ciale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne
sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un
quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal
Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-
naria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme
all'elenco delle materie da trattare, nell'albo della sede e
comunicato con lettera raccomandata a ciascun socio almeno



otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Renato Luchini



ART. 25) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

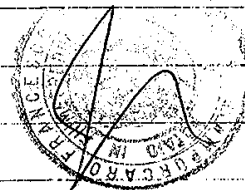
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati salvo che si deliberi sullo scioglimento e sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto; nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportino un maggior numero di voti.

ART. 26) Ciascun socio ha diritto ad un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel processo verbale e che deve essere conservata dalla Società; ciascun socio può rap-

presentare al massimo altri due soci; non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nè i dipendenti della società.-----
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.-----

ART. 27) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea; l'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----



-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

ART. 28) La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea fra i soci.-----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.-----

I Consiglieri, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.---

ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o dello statuto sono riservati all'assemblea

dei soci.-----

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente (o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente) tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri e/o due sindaci effettivi della società.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.-----

Le riunioni sono valide se vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti all'adunanza; a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

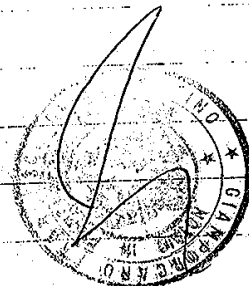
Art. 31) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da Banche, da Enti, da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone

liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, a due Consiglieri con firma congiunta.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



-----COLLEGIO SINDACALE-----

ART. 32) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, a nor-

ma di legge.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza degli eventuali valori o titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno o custodia. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro.

I sindaci devono inoltre partecipare a tutte le assemblee e a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione ed hanno, infine, tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla Legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

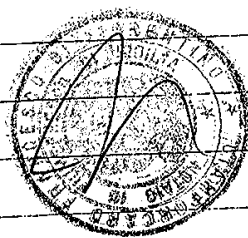
ART. 33) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 34) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di liquidazione della società, il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al I comma lettera c), dell'art. 26

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifica-
zioni, deve essere devoluto ai fondi costituiti per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione dalle associazioni na-
zionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo con le modalità determinate dall'art. 11 della
Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----
Fino all'entrata in vigore della norma predetta continuerà ad
applicarsi l'art. 26, lettera c) del D.L. anzi richiamato
e, quindi, il patrimonio sociale, in caso di liquidazione
della società, deve essere devoluto - dedotto soltanto il
rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
- a fini di pubblica utilità dei quali è competente a giudi-
care l'amministrazione finanziaria; in caso di controversia
decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.---
Art. 35) Per tutto quanto non è espressamente regolato nel
presente statuto, e che non verrà disciplinato dal regolamen-
to interno, valgono le disposizioni legislative vigenti sulle
società cooperative sociali a responsabilità limitata rette
con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché
le norme del codice civile.-----



Luigi Motta



228/2000

Ill.mo Tribunale Civile e Penale di Catania

Ricorso per omologazione

Il sottoscritto dr. Francesco Giamporcuro, Notaio in
Fiumefreddo di Sicilia

p r e s e n t a

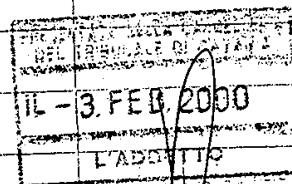
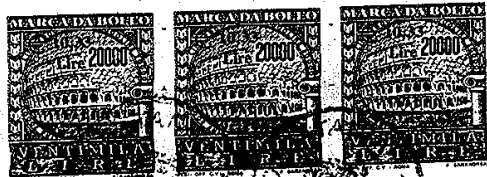
copia autentica dell'Atto di Costituzione di Società Coopera-
tiva a r.l. rogato in data 26 gennaio 2000, rep. 35.694 della
PIEDIMONTE 2000 SERVIZI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA

con sede in Piedimonte Etneo, Via Greci n. 38

C h i e d e

che il Tribunale Ill.mo, verificato l'adempimento delle for-
malità di legge, omologhi l'Atto medesimo ordinandone, con
provvedimento immediatamente efficace, la trascrizione e pub-
blicazione a sensi di legge.

Fiumefreddo di Sicilia 2 febbraio 2000.



V° al P.M. per il parere indi al Giudice
Dr. *Cheri*
per riferimento.

Catania, li 28 FEB. 2000

Il Presidente